

Roma, 25 luglio 2000

CIRCOLARE N. 108/2000**OGGETTO: FINANZIAMENTI - LEGGE 488 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - DD.MM. 14.7.2000 SU G.U. N.166 DEL 18.7.2000.**

Si è aperto il bando per la presentazione delle domande di agevolazione della legge 488/92: le imprese interessate hanno tempo **fino al 30 settembre 2000** per produrre la richiesta tramite l'apposito schema messo a punto dal Ministero dell'Industria.

Come preannunciato, questo primo bando riguarda esclusivamente il Mezzogiorno, specificamente le regioni Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Com'è noto, sono state ammesse ai benefici le imprese che operano nel settore della spedizione e della logistica delle merci, classificate col codice di attività Istat 63. Le domande devono riguardare programmi d'investimento per unità produttive ubicate nelle regioni interessate. Al riguardo si conferma che per quelle imprese **sono ammissibili tutte le spese relative all'investimento**, comprese le opere murarie: accogliendo le richieste della Confetra, il Ministro dell'Industria con propria circolare ha infatti escluso le limitazioni che nel passato erano state previste per il settore dei servizi.

Riguardo la decorrenza degli investimenti agevolabili, com'era prevedibile, è stato stabilito che possono beneficiare dei finanziamenti solo i programmi iniziati dopo la presentazione della domanda di agevolazione.

Il Ministro dell'Industria ha inoltre fissato le misure dell'agevolazione, consistente com'è noto in contributi a fondo perduto: la misura massima dell'agevolazione è pari al 50% dell'investimento in Calabria e al 35% nelle altre regioni; per le piccole e medie imprese il beneficio è ovunque maggiorato di 15 punti percentuali. Si rileva che la misura dell'aiuto è espressa secondo i parametri comunitari dell'*Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)* e dell'*Equivalente Sovvenzione Netto (ESN)* che tengono conto dell'imposizione fiscale gravante sull'agevolazione stessa.

Si rammenta che la domanda deve essere redatta, pena l'invalidità, esclusivamente tramite il programma informatico elaborato dal Ministero dell'Industria; le imprese interessate possono reperire il programma nonché la circolare esplicativa sulla legge 488 (circolare n.900315 del 14 luglio 2000) alla voce "Agevolazioni Attività Produttive - Legge 488/92" del sito Internet WWW.Minindustria.it/indice.htm. Chi fosse impossibilitato a collegarsi ad Internet può rivolgersi alla scrivente.

La presentazione della domanda deve avvenire presso una banca convenzionata, ovvero presso la società di leasing qualora il programma d'investimento preveda l'acquisto di beni tramite locazione finanziaria. Le imprese richiedenti, a garanzia della volontà di realizzare il programma d'investimento, devono inoltre prestare apposita cauzione d'importo proporzionale all'entità dell'investimento stesso.

La concessione dell'agevolazione avverrà fino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base della posizione assunta dal programma nella graduatoria di merito stilata dal Ministero dell'Industria; a tal fine si fa presente che per questo primo bando, oltre alla graduatoria generale, sarà formata anche una graduatoria per i cosiddetti "grandi progetti", cioè quei programmi con investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire.

Una volta definite le graduatorie, presumibilmente verso febbraio 2001, le agevolazioni verranno rese disponibili in due o tre quote annuali di pari importo, previa verifica dello stato di avanzamento del programma d'investimento.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.94/2000

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 166 DEL 18.7.00 (fonte Guritel)

DECRETO 14 luglio 2000

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per il bando del 2000 per il settore dell'industria relativo alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreta:

Articolo unico

1. Con riferimento alle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia sono fissati dal 24 luglio 2000 al 30 settembre 2000 i termini di presentazione delle domande, riferite al settore "industria", per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Per settore "industria" si intendono le attività estrattive e manifatturiere, nonché quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, delle costruzioni e di servizi reali di cui al decreto ministeriale 8 maggio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112

del 16 maggio 2000.

2. Lo schema della domanda per la richiesta delle agevolazioni e le istruzioni relative sono individuati con circolare ministeriale che sarà resa disponibile, oltre che mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche nel sito Internet del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato all'indirizzo www.minindustria.it

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro: Letta

G.U. N. 166 DEL 18.7.00 (fonte Guritel)

DECRETO 14 luglio 2000

Misure massime consentite relative alle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decreta:

Articolo unico

1. A decorrere dal primo bando utile successivo alla data del presente decreto, le misure massime consentite relative alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia ammesse alla deroga di cui all'art. 87.3.a del trattato sono le seguenti:

regione Calabria: 50% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;

regioni Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia: 35% ESN + 15% ESL per le piccole e medie imprese e 35% ESN per le altre imprese.

2. Le predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto dell'autorizzazione comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di agevolazioni, nonché, per la sola prima applicazione della legge n. 488/1992, delle spese ritenute ammissibili nell'ambito dei programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo e non agevolati a causa della insufficienza delle risorse finanziarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2000

Il Ministro: Letta